

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.5761
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

XI LEGISLATURA

PROVVEDIMENTO *del Segretario generale dell'Assemblea legislativa*

N. 53 DEL 29 APRILE 2020

OGGETTO: Proroga del lavoro agile in forma semplificata, autorizzato con provvedimenti del Segretario generale n. 35, n. 36 e n. 46 del 2020, e promozione di altre misure, in attuazione delle disposizioni normative vigenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.



IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria);

Vista la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale);

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 156 dell'11 settembre 2007 (Approvazione del 'Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale', ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21) e successive modificazioni;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 358 del 18 giugno 2018 (Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di Presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa);

Vista la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 284 del 27 novembre 2018 (Regolamento interno di contabilità dell'Assemblea legislativa - Abrogazione del Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 dicembre 2001, n. 173);

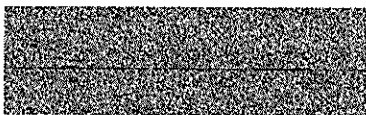
Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 398 del 28 novembre 2018 (Disciplina del lavoro agile per il personale dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria. Definizione del Piano per l'utilizzo del lavoro agile e avvio della sperimentazione);

Richiamato il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), con la quale, tra l'altro, è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) e i relativi decreti attuativi;

Visti il provvedimento del Segretario generale n. 35 del 5 marzo 2020 (Attivazione in forma semplificata del lavoro agile, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020), n. 36 dell'11 marzo 2020 (Proroga del lavoro agile in forma semplificata, autorizzato con provvedimento del Segretario generale n. 35 del 2020, e promozione di altre misure in attuazione del D.P.C.M. 8 marzo 2020 e del D.P.C.M. 9 marzo 2020) e n. 46 del 2 aprile 2020 (Proroga del lavoro agile in forma semplificata, autorizzato con provvedimenti del Segretario generale n. 35 e n. 36 del 2020, e promozione di altre misure, in attuazione delle disposizioni normative vigenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), con i quali è stato autorizzato lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità



agile in forma semplificata dei dipendenti dell'Assemblea legislativa, fino al 30 aprile 2020, ed è stata promossa la fruizione di altri istituti previsti dalle vigenti disposizioni normative;

Visto il provvedimento del Segretario generale n. 37 del 16 marzo 2020 (Individuazione delle "attività indifferibili da svolgere in presenza", ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e della deliberazione dell'ufficio di presidenza n. 47 del 16 marzo 2020), con il quale sono state individuate le attività indifferibili da rendere in presenza, integrate con il citato provvedimento n. 46 del 2 aprile 2020, dando mandato ai dirigenti di assicurare la presenza nella sede istituzionale del personale interessato dalle attività elencate, anche attraverso turnazioni e/o chiamate alla prestazione del servizio nei casi di necessità, assicurando prioritariamente la propria presenza in funzione del suo ruolo di coordinamento;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19);

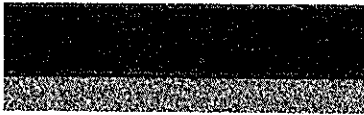
Considerato che l'articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020 dispone, tra l'altro, che "*fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81*", specificando che "*qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva*" e che "*esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio*";

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);

Visto il D.P.C.M. 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

Visto il D.P.C.M. 26 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale), le cui disposizioni, a eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 7, 9 e 11, si applicano dalla data del 4 maggio 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, e sono efficaci fino al 17 maggio 2020;

Considerato che il D.P.C.M. 26 aprile 2020, al comma 1 dell'articolo 2, dispone che "*per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*" e che alla lettera hh) del comma 1 dell'articolo 1 "*si raccomanda in ogni*



caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie”;

Visto il “Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da “Covid-19”, siglato da Governo e Parti sociali in data 3 aprile 2020, e il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, siglato in data 24 aprile 2020;

Preso atto degli esiti del confronto del 28 aprile 2020 tra Amministrazione e organizzazioni sindacali in merito ai contenuti del Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici;

Ritenuto di prorogare l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile, disposta con provvedimenti del Segretario generale n. 35, n. 36 e n. 46 del 2020, in deroga temporanea alla disciplina del lavoro agile vigente nella nostra Amministrazione di cui alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 398 del 2018, fino alla data del 17 maggio 2020, salvo diverse determinazioni, e comunque entro il periodo di permanenza dello stato di emergenza sul territorio nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;

Ritenuto opportuno, altresì, promuovere e consentire l'utilizzo degli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della rotazione e di altri istituti previsti dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali, fino alla data del 17 maggio 2020, fatte salve ulteriori disposizioni in merito;

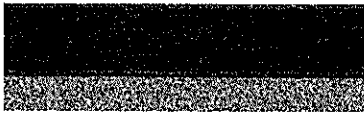
Ritenuto, pertanto, di dare mandato ai dirigenti di adottare una programmazione delle attività dei dipendenti del proprio Servizio;

Ritenuto, altresì, di dare mandato ai dirigenti, previa semplice conferma dell'istanza da inoltrare a mezzo di e-mail dei dipendenti già autorizzati, di prorogare lo svolgimento della prestazione dell'attività lavorativa in modalità agile in forma semplificata, oltre la data del 30 aprile e fino al 17 maggio, fatte salve ulteriori disposizioni in merito, attenendosi alle condizioni e modalità già stabilite nel provvedimento del Segretario generale n. 35 del 2020 nel caso di prima autorizzazione;

Ritenuto, infine, di dare mandato ai dirigenti di programmare le attività dei dipendenti, in considerazione dell'organizzazione del rispettivo Servizio, ferma restando la necessità di assicurare, in particolare, lo svolgimento delle attività indifferibili e dei servizi dell'Assemblea legislativa, promuovendo la fruizione da parte dei dipendenti di periodi di congedo e di ferie e consentendo, laddove possibile, la fruizione di altri istituti previsti dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali;

Precisato che qualora il dipendente, da programmazione, debba effettuare la propria prestazione lavorativa in sede, è tenuto a rispettare l'orario di servizio ordinariamente previsto, ferme restando le fasce di flessibilità consentite e la possibilità di utilizzo di altri istituti orari contrattualmente previsti;

Precisato che qualora il dipendente, nelle giornate programmate di lavoro agile, per ragioni lavorative, acceda temporaneamente alla sede di lavoro, la prestazione lavorativa in presenza non è computata ai fini dell'orario;



Ritenuto che ciascun dirigente possa comunque chiedere ai dipendenti che assistono gli organi interni dell'Assemblea legislativa, o la cui attività è funzionale allo svolgimento delle sedute, la presenza presso la sede di lavoro nei giorni nei quali si svolgono le riunioni di detti organi;

DETERMINA

1. di prorogare l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile, disposta con provvedimenti del Segretario generale n. 35, n. 36 e n. 46 del 2020, in deroga temporanea alla disciplina del lavoro agile vigente nella nostra Amministrazione di cui alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 398 del 2018, fino alla data del 17 maggio, salvo diverse determinazioni, e comunque entro il periodo di permanenza dello stato di emergenza sul territorio nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;
2. di promuovere e consentire, in particolare qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, l'utilizzo degli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della rotazione e di altri istituti previsti dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali, fino alla data del 17 maggio, fatte salve ulteriori disposizioni in merito;
3. di dare mandato ai dirigenti, previa semplice conferma dell'istanza da inoltrare a mezzo di e-mail dei dipendenti già autorizzati, di prorogare lo svolgimento della prestazione dell'attività lavorativa in modalità agile in forma semplificata, oltre la data del 30 aprile e fino al 17 maggio 2020, salvo diverse determinazioni, attenendosi alle condizioni e modalità già stabilite nel provvedimento del Segretario generale n. 35 del 2020 nel caso di prima autorizzazione;
4. di dare mandato ai dirigenti di programmare le attività dei dipendenti, in considerazione dell'organizzazione del rispettivo Servizio, ferma restando la necessità di assicurare, in particolare, lo svolgimento delle attività indifferibili e dei servizi dell'Assemblea legislativa, promuovendo la fruizione da parte dei dipendenti di periodi di congedo e di ferie e consentendo, laddove possibile, la fruizione di altri istituti previsti dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali;
5. di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale dell'Assemblea legislativa, a cura del Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione, e di darne immediata comunicazione ai dipendenti;
6. di trasmettere copia del presente atto ai dirigenti dell'Assemblea legislativa per gli adempimenti di competenza.

Perugia, 29 aprile 2020

Il Segretario generale
Juri Rosi
(firma apposta digitalmente)



Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.5761
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Sul presente atto si appone VISTO di regolarità amministrativa ai sensi dell'articolo 27, comma 5 del Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa, adottato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 358 del 18 giugno 2018.

Perugia, 29 aprile 2020

Il Segretario generale
Juri Rosi
(firma apposta digitalmente)